

Il quadro delle opzioni a disposizione dei genitori. Precedenza a chi fa prima la domanda

In congedo o in smart working

Misure alternative per la cura dei figli in quarantena

PAGINA A CURA
DI DANIELE CIRIOLI

Smart working o congedo per la quarantena dei figli? La scelta ai genitori, possibilmente tra loro d'accordo (altrimenti l'Inps dà precedenza a chi presenta prima la domanda). Infatti, le due misure sono incompatibili in relazione ai due genitori. Non è possibile, in altre parole, la contemporanea fruizione del congedo Covid e lo svolgimento dell'attività di lavoro in modalità agile da parte del genitore richiedente e dell'altro genitore. A spiegarlo, tra l'altro, è l'Inps nella circolare n. 116/2020, in cui fornisce anche un quadro di riepilogo dei casi di compatibilità/incompatibilità del congedo con altre misure per conciliare i tempi di vita e di lavoro nel caso un figlio convivente, minore di 14 anni, finisca in quarantena per contagio a scuola, in palestra, piscina, al corso di musica o inglese.

Le due misure. Le misure sono operative dal 9 settembre, solo per la quarantena scolastica, e dal 14 ottobre anche per quella a seguito di contagio in palestra, piscina, al corso di musica o inglese, fino al 31 dicembre (presumibile è una proroga). La prima riconosce il diritto al genitore di svolgere l'attività di lavoro in modalità agile per tutto o una parte del periodo di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni; la seconda riconosce il diritto al genitore a un congedo, per tutto o una parte sola del medesimo periodo di quarantena dei figli. In entrambi i casi, deve trattarsi di quarantena disposta dall'Asl per

contagi avvenuti a scuola o in palestra, piscina, al corso di musica o inglese. Per il periodo di congedo spetta un'indennità pari al 50% della normale retribuzione più la copertura del periodo con contributi figurativi. Le due misure spettano esclusivamente ai genitori conviventi con i figli minori di 14 anni, titolari di rapporto di lavoro subordinato, mentre sono esclusi i lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla gestione separata. Il congedo, ha precisato l'Inps, spetta anche agli affidatari o ai collocatari di minore, per il quale sia stata disposta la quarantena dall'Asl territorialmente competente.

Compatibilità e incompatibilità. In tabella, sono indicati i principali casi di compatibilità tra congedo Covid per quarantena dei figli e altre tipologie di assenza relative ai genitori conviventi con il figlio contagiato. In via di principio, invece, l'Inps ha precisato che le tipologie di assenza da parte dell'altro genitore non convivente con il figlio in quarantena non hanno alcuna rilevanza sulla fruizione del congedo da parte del genitore richiedente. Diversi i casi anche sul versante opposto, cioè quello delle incompatibilità. In primo luogo, il congedo non può essere fruito contemporaneamente, negli stessi giorni, da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra di loro: dal punto di vista operativo, l'Inps accoglie la domanda presentata cronologicamente prima. Il congedo Covid per quarantena dei figli è incompatibile con la contemporanea (negli stessi

giorni) fruizione del congedo parentale, per lo stesso figlio (evidentemente sotto i 12 anni), da parte dell'altro genitore convivente (resta fermo che, nei giorni in cui non si fruisce del congedo Covid per la quarantena dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale). Idem vale a proposito di una contemporanea fruizione (negli stessi giorni) dei riposi giornalieri (c.d. allattamento) per lo stesso figlio (anche se l'ipotesi sembra più remota da verificarsi). Ancora: il congedo Covid per quarantena dei figli non può essere fruito se l'altro genitore (convivente con il minore) sia disoccupato o comunque non sia impegnato in alcuna attività lavorativa. Idem nel caso in cui l'altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (quali ad esempio, Cigo, Cigs, Cigd, Aso, Cisoa, NASpI e Dis-Coll). Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando di tali strumenti, ha solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare l'attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore può fruire del congedo Covid per quarantena dei figli. Infine, è incompatibile la fruizione del congedo Covid per quarantena dei figli con l'attività svolta in modalità agile del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

—© Riproduzione riservata—



Peso:90%

Casi di compatibilità

Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio

Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Non è possibile, invece, fruire di congedo Covid-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità. In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte di iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l'altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile

Ferie

La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la fruizione contemporanea (negli stessi giorni) di ferie dell'altro genitore convivente con il minore

Aspettativa non retribuita

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli

Soggetti "fragili"

La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile

Permessi e congedi disabili (legge n. 104/1992 e altro)

È possibile fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi della legge 104/1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili

Inabilità e pensione di invalidità

La fruizione del congedo Covid-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all'altro genitore convivente con lo stesso figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave, di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità

Cig, Naspi, Dis-Coll

Nel caso in cui il genitore convivente con il minore, beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (quali ad esempio, Cigo, Cigs, Cigd, Aso, Cisoa, Naspie Dis-Coll), abbia una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare l'attività lavorativa ma a orario ridotto, l'altro genitore convivente con il minore è ammesso a fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli. Diversamente, il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito nel caso in cui l'altro genitore, convivente con il minore, non svolga alcuna attività lavorativa per via del beneficio degli stessi strumenti a sostegno del reddito



Peso: 90%